

ESENTE



N. 14709/12

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SESTA SEZIONE CIVILE - 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. MARIO FINOCCHIARO - Presidente -
- Dott. ANTONIO SEGRETO - Consigliere -
- Dott. ROBERTA VIVALDI - Consigliere -
- Dott. RAFFAELE FRASCA - Rel. Consigliere -
- Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO - Consigliere -

Opposizione a decreto ingiuntivo.
Compensazione Reg. competenza Giudice di Pace

R.G.N. 7541/20

Cron. 14709

Rep.

ha pronunciato la seguente

Ud. 05/07/2012

ORDINANZA

CC

sul regolamento di competenza d'ufficio proposto dal Tribunale di Cosenza con ordinanza R.G. 5535/09 del 18.3.2011, depositata il 25.3.2011, nel procedimento pendente fra:

[F] SPA;

[A] [M];

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/07/2012 dal Consigliere Relatore

Dott. RAFFAELE FRASCA.

2012

5358

E' presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MARIO FRESA.

h

Ritenuto quanto segue:

§1. Con ordinanza del 20 marzo 2011 il Tribunale di Cosenza ha sollevato, tempestivamente in relazione all'art. 38 c.p.c., conflitto di competenza d'ufficio ai sensi dell'art. 45 c.p.c. avverso la sentenza del 18 agosto 2009, con la quale il Giudice di Pace di Cosenza, investito dalla s.p.a. dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo nei suoi confronti ottenuto da per il pagamento di € 2.075,68 oltre interessi quale compenso per una attività di mediazione, ha declinato la propria competenza su tutta la controversia, a favore di quella del Tribunale, in ragione della proposizione con l'opposizione di una domanda di compensazione del credito oggetto dell'ingiunzione con un maggior controcredito di € 59.195,70 originate dallo stesso rapporto, con condanna dell'ingiungente al pagamento del residuo risultante dalla compensazione.

§1.2. Nel proporre il conflitto il Tribunale bruzio ha evidenziato che il Giudice di Pace avrebbe potuto rimmettergli soltanto la causa sull'accertamento del controcredito e non anche l'opposizione al decreto ingiuntivo, sulla quale sussisteva la sua competenza funzionale. Ha, pertanto affermato la propria incompetenza sulla causa di opposizione al decreto e, previa separazione della stessa dalla causa relativa alla domanda riconvenzionale di accertamento del controcredito, ha chiesto dichiararsi la competenza del Giudice di Pace di Cosenza sulla causa di opposizione al decreto.

Nessuna delle parti ha svolto attività difensiva.

§2. Prestandosi il ricorso ad essere trattato con il procedimento di cui all'art. 380-ter c.p.c., sono state richieste le conclusioni al Pubblico Ministero presso la Corte ed all'esito del loro deposito è stata fissata l'adunanza camerale.

Considerato quanto segue:

§1. Il Pubblico Ministero presso la Corte ha concluso per l'accoglimento dell'istanza di regolamento di competenza d'ufficio, condividendo la prospettazione dell'ordinanza di elevazione del conflitto di competenza.

§2. Il Collegio ritiene esatte le conclusioni del Pubblico Ministero alla stregua del seguente consolidato principio di diritto: <<La competenza per l'opposizione a decreto ingiuntivo, attribuita dall'art. 645 cod. proc. civ. all'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto, ha carattere funzionale ed inderogabile, stante l'assimilabilità del giudizio di opposizione a quello di impugnazione, sicché essa non può subire modificazioni neppure per una situazione di connessione, senza che rilevi in contrario la eliminazione della regola della rilevabilità d'ufficio delle competenze

R.g.n. 7541-11 (c.c. 5.7.2012)

cosiddette forti in ogni stato e grado. Ne consegue che, nel caso in cui, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso dal giudice di pace, sia proposta dall'opponente domanda riconvenzionale eccedente i limiti di valore della competenza del predetto giudice, questi è tenuto a separare le due cause, trattenendo quella relativa alla opposizione e rimettendo l'altra al giudice superiore, e che, in difetto, il giudice superiore cui sia stata rimessa l'intera causa può richiedere, nei limiti temporali fissati dall'art. 38 cod. proc. civ., il regolamento di competenza ex art. 45 cod. proc. civ.>> (Cass. (ord.) n. 20324 del 2006; (ord.) 4751 del 2009; (ord.) n. 186 del 2012).

Il principio trova applicazione anche al caso nel quale con l'opposizione al decreto ingiuntivo venga proposta dall'opponente eccezione di compensazione del credito oggetto del decreto ingiuntivo con un maggior controcredito eccedente la competenza del giudice di pace e tale credito sia contestato, atteso che in tal modo l'eccezione si trasforma automaticamente in domanda ed occorre accertare con efficacia di giudicato il controcredito, nonché – come nel caso di specie – allorquando l'opponente proponga domanda di condanna al residuo risultante dalla compensazione. Nell'uno come nell'altro caso il giudice di pace, funzionalmente competente sull'opposizione al decreto deve separare la domanda di accertamento del controcredito da quella inerente l'opposizione e rimettere al tribunale soltanto la domanda di accertamento ed eventualmente di condanna relativa al controcredito. In ragione della necessità di decidere sull'opposizione solo tenendo conto della compensazione, quale eccezione rispetto al credito oggetto del decreto, il giudice di pace, in applicazione dell'art. 35 c.p.c., se il credito oggetto del ricorso monitorio è fondato su titolo non controverso o facilmente accertabile può, ferma la possibilità di concedere l'esecutività provvisoria, ricorrendone le condizioni, decidere sull'opposizione ed eventualmente rigettarla con una pronuncia condizionale, subordinando la decisione a cauzione per il caso di accertamento del controcredito e, quindi, di compensazione di esso con quello oggetto dell'ingiunzione. Altrimenti, non potendo applicare il criterio della rimessione dell'intera controversia al giudice superiore, dovrà sospendere ai sensi dell'art. 295 c.p.c. il giudizio di opposizione al decreto in attesa della definizione di quello sul controcredito, ferma sempre la possibilità di concedere provvisoria esecutività al decreto, se ne ricorrano le condizioni (per l'applicazione di criteri simili quando l'accertamento del controcredito eccetto in compensazione penda in grado di appello, si veda Cass. (ord.) n. 24098 del 2006).

Il principio di diritto che si deve affermare è il seguente: <<**La competenza per l'opposizione a decreto ingiuntivo, attribuita dall'art. 645 cod. proc. civ. all'ufficio**

R.g.n. 7541-11 (c.c. 5.7.2012)

giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto, ha carattere funzionale ed inderogabile, stante l'assimilabilità del giudizio di opposizione a quello di impugnazione, sicché essa non può subire modificazioni neppure per una situazione di connessione, senza che rilevi in contrario la eliminazione della regola della rilevabilità d'ufficio delle competenze cosiddette forti in ogni stato e grado. Ne consegue che, nel caso in cui, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso dal giudice di pace, sia proposta dall'opponente una domanda di accertamento di un controcredito eccedente i limiti di valore della competenza del predetto giudice e di condanna al residuo dopo la compensazione, il giudice di pace è tenuto a separare le due cause, trattenendo quella relativa alla opposizione e rimettendo l'altra al giudice superiore. In applicazione del criterio di coordinamento di cui all'art. 35 c.p.c. il giudice di pace (fermi comunque i poteri di cui all'art. 648 c.p.c.): a) potrà decidere l'opposizione se il credito ingiunto è fondato su titolo non controverso o facilmente accertabile e pronunciare, eventualmente subordinandola a cauzione, sentenza di rigetto dell'opposizione condizionata alla decisione sul controcredito; b) dovrà altrimenti sospendere il giudizio di opposizione al decreto in attesa della definizione del giudizio sull'accertamento del controcredito. Qualora erroneamente il giudice di pace rimetta al giudice superiore l'intera controversia, quest'ultimo potrà, nei limiti temporali fissati dall'art. 38 cod. proc. civ., sollevare conflitto ai sensi dell'art. 45 cod. proc. civ., quanto alla rimessione della causa di opposizione al decreto>>>.

In base alle considerazioni svolte dev'essere dichiarata la competenza del Giudice di Pace di Cosenza sull'opposizione al decreto ingiuntivo. Ai sensi dell'art. 49, secondo comma, il Giudice di Pace, una volta riassunta la causa farà applicazione del principio di diritto sopra enunciato.

P. Q. M.

La Corte dichiara la competenza del Giudice di Pace di Cosenza sulla causa di opposizione al decreto ingiuntivo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile-3, il 5 luglio 2012.

Est. Cons. Raffaele Frasca

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi, 29 AGO 2012
Il Funzionario Giudiziario
Anna PANTALEO

Il Presidente

Il Funzionario Giudiziario